

CITTÀ di AMANTEA

(Provincia di Cosenza)

Città di Amantea (Provincia di Cosenza)	
Pubblicazione all'Albo Pretorale	
N° Reg.	393
Dal	23 GIU. 2016
Al	31 DIC. 2016



ORDINANZA N. 63 DEL 18/06/2016

IL SINDACO

Premesso che l'abbandono e l'incuria da parte dei proprietari di taluni appezzamenti di terreno siti nel territorio comunale, per la presenza di rovi, erbacce ed arbusti, creano problemi di igiene, di salute pubblica e di rischio per la propagazione di incendi con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità a persone e cose;

Valutato che :

- ✓ tale stato di abbandono rende i terreni stessi un ambiente favorevole al proliferarsi di ratti, serpi e insetti;
- ✓ tale problema riguarda anche terreni aventi i fronti su strade pubbliche, che sovente determinano gravi problemi di visibilità e viabilità a causa dell'incuria dei frontisti che non provvedono ad eseguire il taglio della vegetazione incolta, di siepi e di rami di piante che si protendono oltre il ciglio stradale;

Considerato che si ritiene necessario mantenere costantemente controllata la crescita delle essenze arboree, pulite e curate tutte le aree ricadenti all'interno del territorio comunale, in particolare quelle all'interno dei centri abitati;

Ritenuto indispensabile adottare opportuni adempimenti tesi all'esecuzione di urgenti interventi di pulizia delle aree degradate con particolare riguardo a quelle poste in prossimità di civili abitazioni, a salvaguardia dell'igiene pubblica e della pubblica incolumità;

Visti gli artt. 29, 30 e 31 del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, (nuovo codice della strada) e s.m.i.;

Visti gli artt. 50 e 107 della D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

Visto l'art. 255 il D.Lgs. n.152 3 aprile 2006 (norme in materia ambientale) e s.m.i.;

Visto il T.U. della legge di P.S. n.773 del 18.06.1931;

Vista la legge n. 353 del 21.11.2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";



Visto il capo III del D.Lgs n.139 dell'08.03.2006 in materia di prevenzione incendi;

Visti gli artt. 449 e 650 del Codice Penale;

Visto l'art. 41 Capo III° e art. 42 del Regolamento Edilizio Comunale;

Richiamata l' ordinanza n°45 del 17/04/2013 di contenuto analogo al presente provvedimento;


ORDINA

a tutti i proprietari, affittuari, conduttori o detentori a qualsiasi titolo dei terreni e delle aree libere ubicate nel territorio comunale di non lasciare in deposito sugli stessi terreni materiale di qualsiasi natura:

- a) di provvedere a potare e/o tagliare le siepi e i rami di alberi e/o altre essenze arboree prospicienti oltre il confine stradale o che nascondono la segnaletica e/o pali della pubblica illuminazione, in modo che non rechino ostacolo alla sicurezza della circolazione stradale e che non compromettano la piena visibilità della sede stradale;
- b) di provvedere a garantire una fascia di rispetto sul ciglio o alla base delle scarpate in modo tale da impedire il riversamento di terreno nelle cunette.
- c) di provvedere alla pulizia e alla regolare manutenzione delle aree medesime, mediante la rimozione di vegetazione incolta, erbacce, sterpaglie e similari e al costante mantenimento dello stato di pulizia e di decoro delle aree medesime mediante la rimozione di eventuali rifiuti presenti nelle stesse, nel rispetto della vigente normativa in materia;
- d) di eseguire o far eseguire la pulizia dei fossi laterali alle strade, rivi, cunette e ripe invasi dal terreno. I proprietari e/o responsabili, dovranno mantenere le ripe pulite in modo da impedire lo scoscendimento del terreno o l'ingombro della sede stradale;

Le suddette operazioni dovranno essere effettuate costantemente durante l'intero arco dell'anno al fine di evitare l'insorgere dei pericoli sopra rappresentati e soprattutto entro il 30 Aprile di ogni anno;

Sono fatte salve le disposizioni regolamentari circa l'ottenimento della prescritta autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada ai sensi del D.Lgs. n.285 del 30.04.1992 e ss.mm.ii. (Nuovo codice della strada) e art. 21 del DPR n. 495 del 16.12.1992 e s.m.i. (Regolamento di esecuzione del codice della strada) per



l'esecuzione di lavori che ne comportino l'ingombro. In tal caso, prima dell'inizio dei lavori, dovranno essere concordati con l'Ufficio di Polizia Municipale i tempi ed i modi di esecuzione al fine di non intralciare la circolazione stradale.

AVVERTE

- che in caso di inosservanza della presente ordinanza, salvo che le violazioni non costituiscano più grave reato, ai trasgressori sarà applicata la sanzione amministrativa dell'importo variabile da € 25,00 a € 500,00, così come stabilito dall'art. 7 bis del T.U.EE.LL. (D.lgs. 267/2000), come modificato dalla Legge 3/2003. In caso di mancato pagamento saranno applicate le norme previste dalla Legge 689/1981;
- che i lavori necessari saranno eseguiti d'ufficio, con addebito delle spese a carico degli inadempimenti, qualora gli obbligati non provvedano entro il termine indicato.
- che qualsiasi danno dovesse verificarsi a causa del mancato adempimento dei lavori descritti nella presente ordinanza sarà direttamente risarcito dagli inadempienti, unitamente a tutte le spese che verranno sostenute da questa Amministrazione.

DISPONE

che la presente Ordinanza venga pubblicata all'albo pretorio, resa nota alla cittadinanza con le consuete forme di pubblicità e pubblicata sul sito internet del Comune e trasmessa al Comando di Polizia Municipale;


DEMANDA

al *Comando di Polizia Municipale* di vigilare sull'osservanza di quanto sopra il quale, in caso di inadempienza, provvederà ad elevare apposito verbale di contravvenzione.

AVVERTE che

In caso di inadempienze saranno applicate, a carico dei proprietari, le sanzioni previste dalle vigenti norme e gli stessi saranno ritenuti responsabili di eventuali danni che si dovessero verificare in conseguenza della loro negligenza e per l'inosservanza della presente ordinanza.

Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle vigenti leggi e regolamenti e, la violazione della presente ordinanza comporta, nel



rispetto dei limiti edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali di cui all'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00 con facoltà per il trasgressore, ai sensi dell'art. 16 della legge 24.11.1981, n. 689, così come modificato dall'art.52 del D.lgs. n.213 del 24.06.1998 e dall'art.6 bis della L. n.125 del 24.07.2008, del pagamento della somma in misura ridotta;

Che il comune si riserva di provvedere all'esecuzione d'ufficio di dette opere, con rivalsa delle spese sostenute ed oneri relativi a carico degli obbligati, a norma dell'art.70 comma 2 del regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada.



AVVERTE, altresì

Che, ai sensi dell'art. 3, 4° comma della legge 7 agosto 1990 n° 241 e successive modifiche, il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. di Catanzaro entro il termine di gg. 60 decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte del destinatario, oppure con ricorso straordinario al Presidente delle Repubblica entro 120 gg. (centoventi) decorrenti dal medesimo termine.

*Il Responsabile del Settore Manutentivo – Ambiente
(Ing. Pomenico PLEGGI)*



*Il Sindaco
Monica Sabatino*



*L'assessore all'Ambiente
Prof. A. Rubino*

